

CODICE PENITENZIARIO

TOMO I

Normativa
internazionale, europea e nazionale

Aggiornamento a cura di Sara PIANCASTELLI


Neldiritto
Editore

2025
II edizione

cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»; con sentenza 12 maggio 2011, n. 164, l'illegittimità costituzionale del secondo e terzo periodo, del terzo co. nella parte in cui «nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del Codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»; con sentenza 21 luglio 2010, n. 265, l'illegittimità costituzionale del secondo e terzo periodo nella parte in cui «nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo co., 609-bis e 609-quater del Codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Il co., modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificato, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, prima della conversione, recitava, al posto delle parole: «e 600 quinquies», le parole: «600 quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies». Sempre lo stesso comma era stato sostituito dall'art. 5 l. 8 agosto 1995, n. 332, e precedentemente recitava: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 416-bis del Codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Inoltre il comma era stato modificato dall'art. 2 d.l. 13 novembre 1990, n. 324, poi decaduto per mancata conversione in legge; dall'art. 5^o d.l. 12 gennaio 1991, n. 5 e dall'art. 5^o d.l. 13 marzo 1991, n. 76, anch'essi non convertiti in legge; dall'art. 5^o d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificato, nella l. 12 luglio 1991, n. 203 e successivamente dall'art. 1 d.l. n. 292, cit.

⁽⁷⁾ Co. aggiunto dall'art. 4, l. 16 aprile 2015, n. 47.
⁽⁸⁾ Co. da ultimo così sostituito dall'art. 1 della l. 21 aprile 2011, n. 62, ma vedi il co. 4 del medesimo art. 1 che recita: «Le disposizioni [...] si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata». Tale comma era stato già modificato dall'art. 5 l. 8 agosto 1995, n. 332 e modificato dall'art. 11^o n. 12 luglio 1999, n. 231. Il testo recitava: «Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni». Precedentemente il comma era stato sostituito dall'art. 1-bis d.l. n. 292, cit.
⁽⁹⁾ V. d.m. sanità 21 ottobre 1999 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299).
⁽¹⁰⁾ Co. aggiunto dall'art. 1, 1^o lett. b), l. n. 231, cit.
⁽¹¹⁾ Co. abrogato dall'art. 5, d.l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito in l. 14 luglio 1993, n. 222.
⁽¹²⁾ Periodo aggiunto dall'art. 12 della L. 24 novembre 2023, n. 168.

275 bis. Particolari modalità di controllo. ⁽¹⁾ —

1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie ⁽²⁾ in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti ⁽³⁾.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 16 co. 2 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4.
⁽²⁾ L'art. 1, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modif., in l. 21 febbraio 2014, n. 10, ha sostituito le parole «se lo ritiene necessario» con le parole: «salvo che le ritenga non necessarie».
⁽³⁾ Le parole «, ivi inclusa quella operativa,» sono state inserite dopo le parole «fattibilità tecnica» dall'art. 7, comma 1, lett. a), d.l. 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 gennaio 2025, n. 4. Precedentemente l'art. 12, comma 1, lett. a), l. 24 novembre 2023, n. 168 ha sostituito le parole «, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della poli-

zia giudiziaria» alle parole «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria».

276. Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte. —

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare [281-284, 288-290], il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave [299 comma 4], tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione [635]. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva [288-290], il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva [281-286].

1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie ⁽¹⁾.

1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Co. aggiunto dall'art. 21, 12 luglio 1999, n. 231.
⁽²⁾ Co. aggiunto dall'art. 16 co. 3 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4, e così sostituito dall'art. 5, l. 16 aprile 2015, n. 47 - Modifiche al Codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 12 del della L. 24 novembre 2023, n. 168. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata Legge n. 168/2023 era il seguente: «In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità». Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 47/2015 era il seguente: «1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere». Le parole «ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento» sono state inserite dopo le parole «in caso di manomissione» dall'art. 7, comma 1, lett. b), d.l. 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 gennaio 2025, n. 4.

277. Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari. —

Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari [274] del caso concreto [636].

278. Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure. —

Agli effetti dell'applicazione delle misure [379], si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione [81 comma 2 c.p.], della recidiva e delle circostanze del reato [59-70 c.p.], fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del Codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del Codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [63 comma 3 c.p.] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Co. dapprima modificato dall'art. 2 d.l. 1° marzo 1991, n. 60, conv., con modif., nella l. 22 aprile 1991, n. 133, successivamente dall'art. 6 l. 8 agosto 1995, n. 332, e da ultimo, dall'art. 4 l. 26 marzo 2001, n. 128.

279. Giudice competente. ⁽¹⁾ —

Sull'applicazione [291, 292] e sulla revoca [299] delle misure nonché sulle mo-

difiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede [635, 714 comma 5, 715 comma 3, 716, 736, 745; 214 coord.]. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari [328; 91 att.].

⁽¹⁾ V.: art. 22, 91, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale.

CAPO II Misure coercitive

280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive. ⁽¹⁾ — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni [714 comma 2, 715, 745; 230 coord.; 250 trans.].

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. ⁽²⁾

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del Codice penale⁽³⁾.

⁽¹⁾ Art. così sostituito dall'art. 71. 8 agosto 1995, n. 332.

⁽²⁾ Co. così modificato dall'art. 1, d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 94.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 13 della L. 24 novembre 2023, n. 168.

281. Divieto di espatrio. — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice [279] prescrive all'imputato [60, 61] di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede [215 coord.].

2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.

2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio ⁽¹⁾⁽²⁾.

⁽¹⁾ Il co. 2-bis è stato inserito dall'art. 9 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356.

X Successivamente la Corte cost., con sentenza 31 marzo 1994, n. 109, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

⁽²⁾ V.: art. 215, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale

282. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. — 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice [279] prescrive all'imputato [60, 61] di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.

282 bis. Allontanamento dalla casa familiare. ⁽¹⁾ — 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'in-

colunità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli ⁽²⁾.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi ⁽³⁾⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1^o. 4 aprile 2001, n. 154.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha sostituito la parola: «un» alle parole «l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del Codice di procedura civile ovvero altro», come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. b, l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede: «Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023».

⁽³⁾ L'art. 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha inserito, dopo la parola «571,» la parola «582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate», ha sostituito le parole «e 609-octies» con le parole: «609-octies e 612, secondo comma», ed inserito, in fine, le parole: «, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis». Il comma era già stato modificato dall'art. 5, l. 1^o ottobre 2012, n. 172, che aveva inserito dopo la parola: «571,» la parola: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» le parole: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602». Da ultimo, l'art. 16, comma 1, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif. in l. 1 dicembre 2018, n. 132, ha inserito la parola «572,» dopo la parola «571,» e la parola «612-bis,» dopo le parole: «612, secondo comma,».

⁽⁴⁾ Comma modificato dall'art. 12 della L. 24 novembre 2023, n. 168. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata Legge n. 168/2023 era il seguente: «Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600,

- ⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'articolo 15, comma 1, della Legge 30 luglio 2002, n. 189.
⁽²⁾ Comma modificato dall'articolo 1, comma 16, lettera b), della Legge 15 luglio 2009, n. 94, dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129 e, successivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della Legge 30 ottobre 2014, n. 161.
⁽³⁾ Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della Legge 30 ottobre 2014, n. 161.
⁽⁴⁾ Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 10.
⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 10.
⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 10.
⁽⁷⁾ Comma sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 10.
⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'articolo 19, comma 2, lettera b), del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 13 aprile 2017, n. 46.

17. Diritto di difesa. — 1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale può essere autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è neces-

saria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari⁽¹⁾.

- ⁽¹⁾ Comma modificato dall'articolo 16, comma 1, della Legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2023, n. 176.

(Omissis)

2. D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Estratto: artt. 1-28).⁽¹⁾

- ⁽¹⁾ In Gazz. Uff., 3 novembre 1999, n. 258, S.O.

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

1. Accertamento della condizione di reciprocità
⁽¹⁾. — 1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.

2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

- ⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

2. Rapporti con la pubblica amministrazione. — 1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti^{(1) (2)}.

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità

all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico⁽³⁾.

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati⁽⁴⁾.

- ⁽¹⁾ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 e successivamente dall'articolo 17, comma 4-bis, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, che ha soppresso le parole "fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti", a decorrere dal 31 dicembre 2024, come indicato dal comma 4-quater del medesimo articolo 17, a sua volta modificato dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 3, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15, dall'articolo 8, comma 2, del D.L. 22 agosto 2014, n. 119 convertito con modificazioni dalla Legge 17 ottobre 2014, n. 146, dall'articolo 4, comma 6-ter, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, dall'articolo 1, comma 1132, lettera a), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall'articolo 19-bis, comma 1, del DL 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 e da ultimo dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18. Da ultimo l'articolo 17, comma 4-bis, del D.L. 5/2012 citato è stato abrogato dall'articolo 21, comma 1, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, come convertito in L.21 febbraio 2025, n. 15.

- ⁽²⁾ Comma ulteriormente modificato dall'articolo 21, comma 2, lettera b), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, come convertito in L.21 febbraio 2025, n. 15.

- ⁽³⁾ Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

- ⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.

3. Comunicazioni allo straniero. — 1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal

presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato ⁽¹⁾.

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ *Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*
⁽²⁾ *Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.*

4. Comunicazioni all'autorità consolare. — 1. L'informazione prevista dal comma 7 dell'art. 2 del testo unico contiene:

- a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
- b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
- c) l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
- d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.

3. L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui all'art. 2, comma 7, del testo unico, dichiara espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata

da chi esercita la potestà sul minore.

4. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del testo unico, l'informazione all'autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

CAPO II Ingresso e soggiorno

5. Rilascio dei visti di ingresso. — 1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.

2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrano requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia ⁽¹⁾.

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno ⁽²⁾.

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

- a) la finalità del viaggio;
- b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
- c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico⁽³⁾;
- c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10, comma 3-bis⁽⁴⁾;
- d) le condizioni di alloggio.

[7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:

- a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero sono autenticati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;